



Decreto Dirigenziale n. 190 del 21/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "ATTIVITA' R5 DI RICICLO/RECUPERO SOSTANZE INORGANICHE, ATTIVITA' R13 MESSA IN RISERVA RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI DA SOTTOPORRE AD OPERAZIONI DA R1 A R12 E ATTIVITA' R12 DI SCAMBIO DA SOTTOPORRE AD OPERAZIONI DA R1 A R11 LOC VIA VALLO ROTONDO" - PROPONENTE SOC. F.C.S. SRL - CUP 7853.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che " *nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che " *nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 354128 del 23/05/2016 contrassegnata con CUP 7853, la Soc. F.C.S. srl, con sede in Telese Terme (BN) alla via Cinque Vie n. 1, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Attività R5 di riciclo/recupero sostanze inorganiche, attività R13 messa in riserva rifiuti inerti non pericolosi da sottoporre ad operazioni da R1 a R12 e attività R12 di scambio da sottoporre ad operazioni da R1 a R11 loc Via Vallo Rotondo";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Policastro-Lubrano-Lavadera-Prisco, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 23/05/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: " *La Commissione dopo ampia discussione e verificato che l'impianto è localizzato nella fascia di protezione del corridoio ecologico del Fiume Calore che la destinazione urbanistica dell'area secondo il P.R.G. del Comune di Telese Terme (BN) è classificata F4 (Zone per attrezzature di interesse generale – Attrezzature esistenti – RSU Trasformazione rifiuti solidi urbani) e quindi non direttamente destinata ad area industriale, decide assoggettare l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.* "
- b. che l'esito della Commissione del 23/05/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. F.C.S. srl con nota prot. reg. n. 529670 del 02/08/2017 fissando in dieci giorni dalla ricezione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., il termine per presentare per iscritto osservazioni al parere;
- c. che la Soc. F.C.S. srl, con PEC dell'11/08/2017, acquisita al protocollo regionale al n. 560590 del 25/08/2017 ha provveduto a presentare osservazioni al parere espresso dalla Commissione nella seduta del 23/05/2017;
- d. che detto progetto è stato sottoposto nuovamente all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 10/10/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è

espressa come di seguito testualmente riportato: “La Commissione ha già esaminato la scheda nella seduta del 23.05.2017 e si è così espressa: “...dopo ampia discussione e verificato che l'impianto è localizzato nella fascia di protezione del corridoio ecologico del Fiume Calore che la destinazione urbanistica dell'area secondo il P.R.G. del Comune di Telesse Terme (BN) è classificata F4 (Zone per attrezzature di interesse generale – Attrezzature esistenti – RSU Trasformazione rifiuti solidi urbani) e quindi non direttamente destinata ad area industriale, decide assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Con nota acquisita in data 25/08/2017 prot. n. 560590, la Società F.C.S., comunicava che: “... **l'Impianto è sito a circa 670 metri dalla sponda destra del fiume Calore e che è insediato in loco dal 2006 ad oggi in stato di fermo tecnologico.**” e rappresentava che:

- il PRG è stato redatto nel 1988,
- in area F4 è presente una discarica comunale di RSU.

Per quanto esposto, la Società F.C.S. ritiene congrua l'attività proposta e chiede il riesame dell'istanza ai sensi della procedura ex art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i.

Orbene, dalla verifica della tavola B.I.1 “Capisaldi del Sistema Ambientale” del PTCP di Benevento, si è rilevato che l'impianto è localizzato all'esterno della Fascia di Protezione del Corridoio Ecologico del Fiume Calore.

Rispetto alla seconda osservazione - pur segnalando che mentre nel SIA si faceva riferimento ad un “futuro impianto” nella citata nota del 25/08/2017 l'impianto risultava “insediato in loco dal 2006 ad oggi in stato di fermo tecnologico” - appare dirimente chiarire, ai fini del riesame dell'istanza, se l'impianto in argomento è compatibile con la destinazione urbanistica della zona F4 del PRG del Comune di Telesse Terme, attesa la genericità della declaratoria.

La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e accoglie le osservazione del proponente decidendo di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale; sarà cura del Comune di Telesse Terme, nel prosieguo dell'iter autorizzativo, stabilire la compatibilità urbanistica dell'impianto.”

- e. che l'esito della Commissione del 10/10/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. F.C.S. srl con nota prot. reg. n. 758330 del 17/11/2017;
- f. che la Soc. F.C.S. srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 16/05/2016, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;

- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 10/10/2017 di seguito testualmente riportato, il progetto "Attività R5 di riciclo/recupero sostanze inorganiche, attività R13 messa in riserva rifiuti inerti non pericolosi da sottoporre ad operazioni da R1 a R12 e attività R12 di scambio da sottoporre ad operazioni da R1 a R11 loc Via Vallo Rotondo", proposto dalla Soc. F.C.S. srl, con sede in Telese Terme (BN) alla via Cinque Vie n. 1:

"La Commissione ha già esaminato la scheda nella seduta del 23.05.2017 e si è così espressa: "...dopo ampia discussione e verificato che l'impianto è localizzato nella fascia di protezione del corridoio ecologico del Fiume Calore che la destinazione urbanistica dell'area secondo il P.R.G. del Comune di Telese Terme (BN) è classificata F4 (Zone per attrezzature di interesse generale – Attrezzature esistenti – RSU Trasformazione rifiuti solidi urbani) e quindi non direttamente destinata ad area industriale, decide assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Con nota acquisita in data 25/08/2017 prot. n. 560590, la Società F.C.S., comunicava che: "... l'Impianto è sito a circa 670 metri dalla sponda destra del fiume Calore e che è insediato in loco dal 2006 ad oggi in stato di fermo tecnologico." e rappresentava che:

- il PRG è stato redatto nel 1988,
- in area F4 è presente una discarica comunale di RSU.

Per quanto esposto, la Società F.C.S. ritiene congrua l'attività proposta e chiede il riesame dell'istanza ai sensi della procedura ex art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i.

Orbene, dalla verifica della tavola B.I.1 "Capisaldi del Sistema Ambientale" del PTCP di Benevento, si è rilevato che l'impianto è localizzato all'esterno della Fascia di Protezione del Corridoio Ecologico del Fiume Calore.

Rispetto alla seconda osservazione - pur segnalando che mentre nel SIA si faceva riferimento ad un "futuro impianto" nella citata nota del 25/08/2017 l'impianto risultava "insediato in loco dal 2006 ad oggi in stato di fermo tecnologico" - appare dirimente chiarire, ai fini del riesame dell'istanza, se l'impianto in argomento è compatibile con la destinazione urbanistica della zona F4 del PRG del Comune di Telese, attesa la genericità della declaratoria.

La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e accoglie le osservazione del proponente decidendo di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale; sarà cura del Comune di Telese Terme, nel prosieguo dell'iter autorizzativo, stabilire la compatibilità urbanistica dell'impianto."

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione

sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

4. DI trasmettere il presente atto:

- 4.1 Alla soc. Soc. F.C.S. srl - fcs-srl@pec.it - fcs-srl@virgilio.it - sergio.fuschini@tin.it
- 4.2 Alla Provincia di Benevento - protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it
- 4.3 Al Comune di Telesse Terme - comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it
- 4.4 All'ARPAC - direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it
- 4.5 Alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento - uod.500612@pec.regione.campania.it
- 4.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio